

**IPSOA**

**DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO - ORO**

**Anno VI/31 Dicembre 1995 n. 4**

**PROBLEMI TECNICI DEI FONDI  
PENSIONE AUTORIZZATI  
ALL'EROGAZIONE DELLE RENDITE**

**I limiti di autogestione dei fondi pensione complementari dettati  
dalla legge 335/1995 ; l'attuale realtà italiana ed europea;  
modalità di erogazione delle prestazioni;  
la rivalutazione delle rendite;  
previsioni attuariali e controlli tecnici.**

**di Giuseppe Orrù**

**e di Tiziana Tafaro**

Attuari Consulenti

Il ricorso a forme complementari di previdenza a livello collettivo ed individuale è legato al ravvisato bisogno dei lavoratori di una migliore tutela previdenziale. Tale bisogno dipende naturalmente dalla situazione e dalle aspettative relative al sistema obbligatorio, nonché da altri elementi quali, ad esempio, la situazione economica generale, il livello retributivo o reddituale raggiunto dai lavoratori, la politica sindacale.

Il livello particolarmente elevato delle erogazioni promesse dall'ordinamento di base italiano, e, per i lavoratori subordinati, la liquidazione del trattamento di fine rapporto, hanno consentito, per lungo tempo, ai lavoratori di preconstituirsì una adeguata tutela previdenziale.

In Italia, quindi, si è avuto finora uno sviluppo piuttosto limitato della previdenza complementare, non dovendo questa sopperire ad alcuna diffusa carenza della tutela di base.

Da qualche anno la situazione economica delle gestioni pensionistiche è notevolmente peggiorata. Il naturale allungarsi della vita umana, con il conseguente invecchiamento della popolazione, e la crisi che ha investito l'economia nei primi anni '90, hanno portato a squilibri profondi del sistema pensionistico, retto da un sistema finanziario a ripartizione; questo meccanismo consiste, come noto, nel trasferire le risorse da una categoria di cittadini, i lavoratori, ad un'altra categoria, i pensionati, in modo che l'onere di un certo anno gravi interamente sul reddito prodotto nello stesso periodo.

La situazione di crisi, immediatamente ravvisabile nel crescente deficit del sistema pubblico e nel peso sempre maggiore della spesa delle pensioni rispetto al PIL, ha reso necessaria la riforma del sistema previdenziale con un duplice obiettivo: limitare il disavanzo previdenziale a carico della finanza pubblica e garantire comunque ai lavoratori la possibilità di soddisfare le esigenze economiche del periodo post-lavorativo.

La recente emanazione della legge 335/95 ha completato, almeno per il momento, il riordinamento del sistema, già iniziato con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 503/92.

La stessa legge 335/95 ha incisivamente innovato anche le disposizioni del decreto legislativo 124/93, primo tentativo di disciplinare la previdenza complementare, pervenendo ad un quadro normativo in materia che incentiverà lo sviluppo dei fondi pensione.

### **Cenni storici**

Il quadro dei fondi pensione esistenti in Italia, istituiti prima dell'emanazione del d.lgs. 124/93, presenta tipologie molto varie. La mancanza di un preciso ordinamento legislativo ha consentito ampi margini di libertà operativa; ciò da un lato ha prodotto una notevole variabilità nelle modalità di prestazioni e finanziamento, dall'altro ha permesso di adattare alle più diverse esigenze delle parti interessate lo schema pensionistico da adottare.

La "storia" dei fondi pensione aziendali inizia nella prima metà del secolo scorso con l'istituzione di un fondo di previdenza

per il personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Successivamente molte aziende di credito imitarono l'iniziativa. Naturalmente, mancando ancora una tutela di base, i fondi in questione rappresentavano l'unica forma previdenziale a favore dei dipendenti delle banche.

Dopo l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, i fondi esistenti, salvo alcuni, si trasformarono in fondi complementari.

Ad estendere il campo dei fondi complementari è intervenuta., nel secondo dopoguerra, la pressione sindacale, soprattutto nel settore del credito, che ha dato impulso al miglioramento delle prestazioni dei fondi preesistenti e ha dato vita a nuovi schemi pensionistici.

Per completare il quadro, si ritiene utile ricordare la situazione della previdenza complementare in due paesi europei particolarmente significativi.

In Germania, la previdenza complementare volontaria, incentivata da agevolazioni fiscali, è presente da circa 70 anni, riguarda il 72% dei lavoratori dipendenti ed è, in prevalenza, finanziata e gestita dai datori di lavoro.

La quasi totalità dei trattamenti complementari è organizzato o all'interno delle aziende (Promesse o Direktzusagen) - di gran lunga prevalenti - o in fondi di supporto (Unterstützungskassen) o in casse pensioni autogestite. Nei primi due casi le aziende sono obbligatoriamente socie di una mutua appositamente costituita che copre il rischio di insolvenza o ritardo nelle erogazioni delle

pensioni; il controllo delle riserve, poste al passivo del bilancio aziendale, è effettuato annualmente dall'autorità fiscale. Nelle casse pensioni autogestite il controllo è eseguito dalla stessa autorità di vigilanza delle assicurazioni sulla vita.

Nel Regno Unito la previdenza complementare volontaria riguarda circa il 55% dei lavoratori dipendenti.

La previdenza complementare integrativa è effettuata attraverso lo "State Earnings Related Pension Schemes" (SERPS), il quale può, però, essere sostituito da altro tipo di previdenza qualora la nuova prestazione promessa sia pari o superiore a quella di legge (contracting out).

Questa previdenza complementare volontaria viene effettuata con gli "Occupational Pension Schemes" (OPS), istituiti dal datore di lavoro, o i "Personal Pension Schemes" (PPS), contratti assicurativi di tipo individuale o di provvista presso istituti finanziari.

### **Cenni sul d.lgs. 124/1993**

Il d.lgs. 124/1993 e successive modificazioni disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

Si espongono di seguito alcune caratteristiche essenziali limitatamente ai fondi di nuova istituzione.

Il decreto, così come configurato dalle modifiche apportate dalla legge 335/95, prevede la possibilità di istituire fondi pensione chiusi e fondi pensione aperti; questi ultimi possono

essere istituiti e gestiti da Compagnie di assicurazioni, Banche, SIM, Fondi comuni di investimento.

Le fonti istitutive dei fondi chiusi possono essere contratti o accordi collettivi aziendali e accordi tra i lavoratori stessi promossi da loro sindacati (firmatari di contratti collettivi nazionali nel primo caso e di rilievo almeno regionale nel secondo), raggruppamenti di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, o di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.

Normalmente i fondi chiusi devono affidare la gestione a uno degli enti in precedenza indicati per i fondi aperti; sussiste però la possibilità di essere autorizzati a gestire in proprio l'erogazione delle rendite per un periodo limitato, come meglio sarà chiarito successivamente.

Il finanziamento dei fondi pensione è realizzato tramite contribuzione in percentuale della retribuzione o del reddito; in particolare, per i lavoratori dipendenti, il finanziamento può essere effettuato con contribuzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore e con il trasferimento di una quota del TFR. La legge regola la deducibilità fiscale dei trasferimenti ai fondi pensione.

Le erogazioni del fondo pensione consistono in pensioni di vecchiaia e di anzianità e liquidazioni in capitale; il rischio di invalidità e premorienza è coperto mediante la stipula di polizze assicurative.

Inoltre la legge regola la libertà di trasferimento da un fondo ad un altro del lavoratore assicurato.

### **L'erogazione diretta temporanea delle rendite**

Il comma 26 sub 2-bis dell'art. 3 della legge 335/95 così recita "I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art.16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a 15 anni."

Si procede ora ad esaminare, punto per punto, il contenuto del comma.

Preliminarmente si sottolinea che la gestione finanziaria va comunque realizzata, come per tutti gli altri fondi, con apposite convenzioni.

Circa l'erogazione diretta delle rendite, si ricorda che tutti i fondi già esistenti in Italia, ad esclusione di quelli realizzati dalle Compagnie con polizze collettive, hanno svolto tale funzione dalla loro costituzione e continueranno a svolgerla. Come si è visto, la stessa situazione si è verificata in Germania per la quasi totalità della previdenza complementare volontaria, e in Gran Bretagna per gli OPS.

Ricordando ora che i fondi autorizzati all'erogazione diretta delle rendite possono agire solo in regime di contribuzione definita, durante il periodo di accumulo non sembrano necessarie valutazioni tecnico-attuariali, salvo quanto si dirà in seguito sulla programmazione degli investimenti.

La legge fissa, con decreto del Ministro del Tesoro, alcuni parametri tecnici in base ai quali i fondi sono autorizzati all'erogazione delle rendite; in particolare è indubbio che l'autorizzazione debba essere subordinata all'esistenza di un numero minimo di iscritti; in effetti se il numero fosse troppo ridotto le spese amministrative sarebbero relativamente insostenibili e il livello di rischio demografico-finanziario sarebbe troppo elevato. Il numero minimo esiste di fatto in tutti i paesi; si ritiene che una situazione accettabile si possa raggiungere qualora il collettivo interessato al fondo sia costituito da almeno 1000 unità; questo numero permette, in base all'esperienza e considerati i limiti tecnici posti dalla legge, una sufficiente tranquillità "demografica"; permette inoltre la copertura di spese amministrative minime con un'incidenza sufficientemente bassa: a

titolo esemplificativo - con un gettito contributivo annuo prevedibile derivante da un'aliquota globale del 5% e da un reddito medio imponibile di 40 milioni di lire - l'incidenza delle spese amministrative minime potrebbe non superare il 5% delle entrate.

I fondi "autorizzati" dovranno scegliere, nei limiti consentiti dalla commissione di vigilanza, le basi tecniche demografiche e finanziarie necessarie per la trasformazione in rendita della quota residua dei capitali accumulati, dopo il versamento all'interessato di una parte (al massimo il 50%) della somma accantonata. Le tavole di mortalità, che in prima istanza si potrebbero basare su dati ISTAT, successivamente dovrebbero tener conto della peculiare esperienza del fondo. Tali tavole di mortalità sono necessarie per calcolare la durata della vita media al momento del pensionamento, oltre la quale al fondo si sostituisce la Compagnia di Assicurazioni, e per determinare il coefficiente di trasformazione del capitale in rendita, tenuto conto delle ipotesi finanziarie. Queste ultime riguardano il tasso di rendimento del patrimonio, che può essere stimato in base all'esperienza passata.

La legge impone, infatti, ai fondi pensione di garantire i pagamenti della rendita, per il periodo di sopravvivenza oltre la speranza di vita media al momento del pensionamento, tramite la stipula di una polizza con Compagnie di Assicurazione. A titolo meramente esemplificativo, poiché la speranza di vita media di un individuo di 65 anni è - utilizzando la tavola di sopravvivenza ISTAT 1990 - di 15 anni se uomo, di 19 se donna, il fondo erogherà direttamente la rendita fino a che il pensionato raggiunga

gli 80 anni se uomo, gli 84 anni se donna, e successivamente interverrà la Compagnia di Assicurazioni. Per il pagamento del premio relativo a questa assicurazione si ritiene più adatto un premio annuo, da dedurre dalla rendita annuale in pagamento; è così possibile, senza un onere particolarmente elevato sulla rendita percepita, adeguare il valore della polizza assicurativa al valore, rivalutato ogni anno al tasso di rendimento del patrimonio, della rendita in pagamento. Perché ciò avvenga in un quadro equilibrato è necessario che il tasso di rendimento riconosciuto dalla Compagnia sia almeno uguale al rendimento del fondo.

Circa l'erogazione delle rendite nel periodo di competenza del fondo, si possono utilizzare due diversi criteri tecnici: o una rendita certa erogata per il numero degli anni a carico del fondo, o una rendita assicurativa temporanea che sarà erogata entro gli stessi limiti temporali purché il pensionato sia in vita; la prima sarà calcolata utilizzando gli usuali coefficienti finanziari per la trasformazione di un capitale in rendita, che a tasso zero coincidono con il numero degli anni da coprire, la seconda utilizzando coefficienti demografico-finanziari; la rendita certa sarà inferiore alla rendita temporanea.

Un'ulteriore scelta può essere costituita dalla possibilità di beneficiare di rendita reversibile ai familiari o meno. La soluzione può essere la stipula di una polizza caso morte vita intera a nome del pensionato, con copertura differita nel caso si sia optato per la rendita certa, o immediata nel caso di rendita temporanea. Le

modalità di versamento del premio potrebbero essere le stesse in precedenza illustrate per la rendita diretta.

La rivalutazione delle pensioni può prevedere, ad esempio, le seguenti due modalità: un tasso minimo garantito al momento della liquidazione e la successiva rivalutazione per l'eventuale rendimento aggiuntivo o una rivalutazione annuale con il tasso realizzato dal fondo ogni anno. Nel primo caso la rendita iniziale risulta più alta, mentre l'incremento annuale è dato approssimativamente dalla differenza tra tasso di rendimento realizzato e tasso di rendimento garantito; nel secondo caso si parte con una rendita iniziale più bassa ma si ottiene una rivalutazione piena al tasso di rendimento del patrimonio; naturalmente la rendita finale nel secondo caso è più elevata .

Un'opzione diversa può essere offerta dal fondo al pensionando che volesse usufruire di una rendita particolarmente elevata per il periodo assicurato presso una Compagnia; in tal caso, ovviamente, la rendita erogata dal fondo relativa al primo periodo sarà di importo ridotto.

La legge prevede, come si è visto, che, almeno ogni tre anni, il fondo presenti alla commissione di vigilanza un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a 15 anni; sul significato da dare al bilancio tecnico e sulle scelte per realizzarlo, sembra incontrovertibile la necessità che il fondo disponga di un documento dal quale risulti l'ammontare delle riserve necessarie per la copertura delle pensioni in corso di erogazione. Più complessa appare la definizione dei contenuti

relativi alle proiezioni per un periodo di almeno quindici anni; le soluzioni al momento delineabili sembrano essere due:

- a) la proiezione dovrà riguardare, limitatamente alle pensioni in godimento, il flusso delle erogazioni annue e l'ammontare della consistenza delle riserve anno per anno;
- b) la proiezione dovrà riguardare le stesse due quantità di cui al punto a) non solo per le pensioni in godimento all'epoca di bilancio, ma anche per le nuove pensioni liquidate nel periodo di valutazione; in tal caso dovrà essere gestito anche il collettivo degli attivi per determinare numero e importo delle nuove pensioni liquidate anno per anno.

Quest'ultima procedura richiede numerose basi tecniche quali la tavola di permanenza nello stato di assicurato, una previsione dell'incremento delle retribuzioni o dei redditi, le ipotesi sulla consistenza futura della collettività assicurata etc.

L'applicazione della stessa procedura permette agli amministratori del fondo di conoscere anno per anno la prevedibile consistenza dei flussi finanziari e dei capitali accumulati e quindi di fornire ai gestori finanziari uno strumento indispensabile per l'ottimizzazione degli investimenti patrimoniali.